

nidi

Il Fondo della Regione Puglia a sostegno delle Nuove Iniziative d'Impresa

NIDI è il Fondo creato dalla Regione Puglia a favore delle Nuove Iniziative d'Impresa. Attraverso NIDI la Regione sostiene le microimprese di nuova costituzione con un contributo a

fondo perduto e un prestito rimborsabile. L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'**autoimpiego** di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. – società interamente partecipata dalla Regione Puglia. Il Fondo è gestito dalla Regione Puglia con il sostegno dell'Unione Europea attraverso il Programma Operativo FESR 2007 – 2013. Può richiedere l'agevolazione chiunque voglia avviare una nuova impresa. In caso di impresa già costituita, è possibile presentare domanda solo se **la costituzione è avvenuta da meno di 6 mesi e non si è emesso la prima fattura e non si è percepito corrispettivi**.

L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: **giovani** con età tra 18 anni e 35 anni; **donne** di età superiore a 18 anni; **disoccupati** che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; **persone in procinto di perdere un posto di lavoro**, **Lavoratori precari con partita IVA** (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti). L'impresa ancora da costituire deve **avere meno di 10 dipendenti**. Sono ammesse a NIDI le sole imprese corrispondenti alle **forme giuridiche**: ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazione tra professionisti, società a responsabilità limitata.

Il Fondo agevola l'avvio di nuove imprese nei settori:

servizi di informazione e comunicazione

attività professionali, scientifiche e tecniche

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

servizi di informazione e comunicazione

servizi di supporto alle imprese

Istruzione.....

Corte di Giustizia Europea: legittima la mobilità per i dirigenti

Con sentenza C- 596/2012 pubblicata il 13 febbraio 2014, ha dichiarato l'illegittimità della normativa italiana sui licenziamenti collettivi (legge 223/1991), nella parte in cui esclude dalla procedura la categoria dei dirigenti.



L'esclusione, secondo la Corte di Giustizia, non trova fondamento e giustificazione nella disciplina comunitaria, con la conseguenza che anche i dirigenti devono essere assoggettati, quando ne ricorrono le condizioni, alla procedura di licenziamento collettivo.

Indennità omnicomprensiva per illegittimità del termine

Con sentenza n. 3027 del 11 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità omnicomprensiva ricevuta dal lavoratore a causa dell'illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto a tempo determinato (art. 32, co. 5, L. n. 183/2010), seppur dipendente e consequenziale al rapporto di lavoro instaurato, non ha natura retributiva. Non spettano,

pertanto, né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal periodo di cessazione al periodo della pronuncia giudiziaria.



Retribuzione del

"tempo tuta" quale orario di lavoro

Con sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro, tempo, quest'ultimo, estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale, il datore di lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

La Suprema Corte ha chiarito come proprio il tempo impiegato per indossare la divisa debba essere retribuito, esclusivamente laddove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

II SITO PER LE INFO E BANDO